Sintesi Giuseppe Mariani

Scuola primaria: che cosa cambia?

1. È finalmente chiarito che i team dei docenti sono presieduti dal **dirigente scolastico** (art. 2, c. 3, ultimo periodo).
2. Viene sostanzialmente impedita la **non ammissione alla classe successiva**. Pur riprendendo dal D.Lgs. n. 59/2003 il criterio che essa può essere deliberata solo in casi eccezionali e purché il voto sia unanime, l’art. 3 (c. 1) afferma **che la promozione è obbligatoria “*anche* *in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione*“.** Il che significa che, tranne il caso di mancata frequenza, non sarà più possibile far ripetere l’anno a quei bambini che, non avendo raggiunto le competenze minime per la classe successiva, potrebbero trarre beneficio dal ripercorrere i passaggi saltati.
3. Nelle classi quinte si aggiunge la **prova Invalsi di inglese** a quelle di italiano e matematica (**dall’a.s. 2018/19)**

Scuola secondaria di primo grado: che cosa cambia?

1. Per la **valutazione del comportamento** sono introdotte tre innovazioni:

- la prima riguarda il criterio di valutazione, che viene riferito “*allo sviluppo delle competenze di cittadinanza*“;

-la seconda riguarda il ritorno al giudizio (come nella scuola primaria: sparisce quindi il voto in decimi);

-la terza riguarda la sterilizzazione delle conseguenze del giudizio negativo di comportamento rispetto all’ammissione alla classe successiva (art. 2, c. 5).

1. La **non ammissione alla classe successiva o all’esame conclusivo** del primo ciclo rimane possibile, su voto a maggioranza del consiglio di classe, nei casi “*di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline”*. Viene formalizzato **l’obbligo di attuare, a favore degli alunni con carenze in una o più discipline, specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento** (art. 6, c. 2 e 3).
2. Le **prove Invalsi** si svolgono solo in terza (abolite le prove in prima) e non fanno più parte dell’esame di Stato: ne è previsto lo svolgimento entro il mese di aprile. La partecipazione è obbligatoria, rappresentando requisito di ammissione all’esame di Stato: per gli alunni risultati assenti per gravi motivi documentati, valutati dal consiglio di classe, è prevista una sessione suppletiva. Dal 2018/19 alle prove di italiano e matematica si aggiunge la prova di inglese (art. 7).

Esame di stato conclusivo del primo ciclo: che cosa cambia?

1. Espunte le prove Invalsi, **l’esame di Stato** è riportato alla formula tradizionale, consistente nelle tre prove scritte (italiano, matematica e lingue) e nel colloquio. Per le due lingue comunitarie è prevista un’unica prova scritta articolata in una sezione per ciascuna delle lingue studiate (art. 8, c. 3 sgg.).
2. Presidente della **commissione d’esame** è il dirigente scolastico della scuola stessa (art. 8, c. 2): viene accentuata l’autoreferenzialità della conduzione dell’esame.
3. Il **voto finale dell’esame**, espresso in decimi, deriva dalla media, arrotondata all’unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5, tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove e del colloquio (oggi il voto finale deriva dalla media tra il voto di ammissione e quello delle singole prove d’esame).
4. Viene forzosamente enfatizzata la **collegialità della commissione** a discapito delle valutazioni tecnico-didattiche dei docenti e delle competenze valutative delle sottocommissioni (alias: i consigli di classe).
5. L’**alunno con DSA**esonerato dallo studio delle lingue straniere viene ammesso all’esame di Stato e consegue il diploma senza menzione della non conoscenza delle lingue (art. 11, commi 13 e 15). La nuova norma scardina un principio fondamentale del diritto scolastico italiano, fondato sul valore legale del titolo di studio (Costituzione, art. 33, c. 5: un titolo di studio certifica il possesso delle competenze previste dal relativo piano di studi).